FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0057/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0035/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Stefano Papa - Componente

Marco Mancini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 035/CFA/2026-2027, proposto in data 28 settembre 2026 dal sig. *omissis* per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il *omissis* *omissis* *omissis* pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 27 del 22 settembre 2026, resa nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura federale n. 764pfi25-26 del 20 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri *omissis* e *omissis* nonché della società *omissis* (già *omissis* *omissis* ;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 26 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Marco Mancini sono presenti l'Avv. Alessandro Cavallanti per il reclamante sig. *omissis* e l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di deferimento 764pfi25-26 del 20 luglio 2026 la Procura federale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il *omissis* il sig. *omissis* all'epoca dei fatti Presidente della società *omissis* *omissis* (oggi *omissis* , il sig. *omissis* all'epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore giovanile tesserato per la *omissis* (già *omissis* , nonché la società *omissis* (già *omissis* a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento traeva origine dalla nota del 29 gennaio 2026 della Commissione responsabile per le politiche di *safeguarding* con allegata segnalazione pervenuta per il tramite dell'Organismo di vigilanza della F.I.G.C. in data 12 settembre 2025, avente ad oggetto comportamenti inappropriati posti in essere dal sig. *omissis* all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la *omissis* (già *omissis* in danno di alcuni minori tesserati per tale compagine.

Al sig. *omissis* la Procura federale contestava: A) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta e la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni predisposti in conformità alle Linee guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio delle relative autocertificazioni sottoscritte quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società *omissis* *omissis* (oggi *omissis* , depositati solo in data 20 ottobre 2025; B) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto al punto n. 3 a) del Comunicato Ufficiale n. 16 del 19 agosto 2024 del Settore Giovanile e Scolastico "Sistema di qualità dei Club Giovanili", nonché dai

Comunicati Ufficiali n. 1 del 10 luglio 2024 e dell' 11 luglio 2025 del Settore giovanile e scolastico per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, quale Presidente della società di Terzo livello *omissis* (già *omissis* , omesso di presentare all'atto dell'iscrizione all'attività ufficiale del settore giovanile il modulo di presentazione della società e la richiesta per il riconoscimento di livello del sistema qualità entro i termini perentori previsti dalla normativa sopra richiamata; C) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal d.lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025- 2026 fino al mese di gennaio 2026, omesso di acquisire i certificati del casellario giudiziale di tesserati impiegati in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori all'interno e nell'ambito della società dallo stesso rappresentata.

Al sig. *omissis* la Procura federale contestava la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, comma 1 lett. a) ed e), e 5 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dal capo "Modalità di svolgimento attività e gare nelle Categorie di Base" del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 dell'11 luglio 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, proferito all'indirizzo dei giovani calciatori militanti nel Settore Giovanile della *omissis* *omissis* (già *omissis* espressioni del seguente tenore letterale: "*femminucce*"; "*hai sbagliato sport*"; "*cambia sport*"; "*se non perdi 20 kg. non puoi fare questo sport*"; nonché per avere ulteriormente inflitto ai calciatori minori anche punizioni corporali quali giri di campo e flessioni in caso di errori tecnici, nel corso delle sedute di allenamento; nonché ancora per avere lo stesso omesso di garantire ai calciatori minori tesserati per la *omissis* (già *omissis* *omissis* , nella stagione sportiva 2025 - 2026, l'effettiva ed eguale partecipazione all'attività sportiva della società nel corso delle gare e delle sedute di allenamento, suddividendoli in gruppi distinti sulla base delle minori e/o maggiori capacità tecniche dimostrate.

Alla società *omissis* (già *omissis* la Procura federale contestava la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri *omissis* e *omissis* così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Nel giudizio di primo grado il sig. *omissis* depositava memoria difensiva in data 27 agosto 2026, con la quale deduceva: che l'affermazione della Procura federale secondo cui sarebbe emerso "*con chiarezza il quadro fattuale ed il contesto temporale*" dei comportamenti contestati era priva di riscontro, atteso che nessuno dei soggetti sentiti aveva indicato il periodo in cui i fatti si sarebbero verificati; che la sig.ra *omissis* responsabile *safeguarding* della società, si era dimessa con effetto dal 9 settembre 2025, un solo giorno dopo l'inizio delle sedute di allenamento della stagione 2025-2026, fissato all'8 settembre 2025; che i messaggi dei genitori trasmessi il 7 aprile 2026 dalla segnalante al collaboratore della Procura federale erano privi di mittente, destinatario e data e, comunque, non riferivano episodi di abuso ascrivibili al sig. *omissis* uno di essi risultando peraltro inviato successivamente alle dimissioni della segnalante, in contrasto con quanto da quest'ultima affermato; che le dichiarazioni della sig.ra *omissis* erano generiche e contraddittorie; che le dichiarazioni del sig. *omissis* erano inattendibili, essendo smentite dalla lettera di dimissioni, nella quale questi aveva indicato "*motivi personali*" e dichiarato di voler mantenere la qualità di socio; che le dichiarazioni dei sigg.ri *omissis* e *omissis* erano generiche, quelle del secondo *de relato*, e presentavano una pressoché totale sovrapponibilità letterale; che la segnalazione del 3 settembre 2025, benché formalmente anonima, era riconducibile alla sig.ra *omissis* figlia della sig.ra *omissis* ed era smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la medesima e il sig. *omissis* che le accuse erano maturate in un contesto di conflittualità interna, legato alla mancata attribuzione alla sig.ra *omissis* dell'incarico di responsabile della categoria "Piccoli Amici" e alla sospensione, disposta nel marzo 2025 dal sig. *omissis* dei rimborsi spese spettanti al sig. *omissis* che le conclusioni della Commissione federale non costituivano autonoma fonte di prova.

In diritto la difesa deduceva l'insussistenza della violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento, non essendo stata dimostrata la concreta idoneità delle condotte a incidere sul senso di identità, dignità e autostima dei minori, né alcun effetto di intimidazione, turbamento o alterazione della loro serenità, richiamando la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0164/TFNSD-2025-2026; l'insussistenza della violazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), del Regolamento, per l'impossibilità di contestare al medesimo soggetto la condotta lesiva e l'omesso intervento volto a impedirla; l'insussistenza della violazione dell'art. 5 del Regolamento e del capo del Comunicato ufficiale del Settore giovanile e scolastico richiamato, la suddivisione degli atleti in gruppi omogenei rispondendo a esigenze metodologiche condivise dai responsabili tecnici della società; l'insussistenza, infine, di un'autonoma violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

La difesa chiedeva, quindi, il proscioglimento del sig. *omissis* e, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale su otto capitoli, indicando quali testi i sigg.ri *omissis* *omissis* *omissis* e *omissis*

3. All'udienza del 3 settembre 2026 dinanzi al Tribunale federale territoriale compariva l'Avv. Francesco Vignoli per la Procura federale il quale, richiamandosi ai contenuti dell'atto di deferimento e della documentazione acquisita al fascicolo, insisteva per l'irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione a carico del deferito *omissis* mesi sei di inibizione a carico del deferito

omissis € 1.500,00 di ammenda a carico della *omissis*

Comparivano altresì l'Avv. Alessandro Cavallanti e l'Avv. Martina Tinarelli per il sig. *omissis* e l *omissis* i quali, riportandosi alla memoria difensiva e alla documentazione in atti, insistevano per il proscioglimento.

Nessuno compariva per il deferito sig. *omissis*

4. Il Tribunale federale territoriale, con decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 27 del 22 settembre 2026, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale irrogava al sig. *omissis* e al sig. *omissis* la sanzione dell'inibizione per mesi quattro e alla *omissis* la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Quanto alla posizione del sig. *omissis* il Tribunale federale territoriale, richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, riteneva che dall'analisi dei documenti in atti, e in particolare delle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria emergesse che l'incolpato, nell'esercizio del proprio ruolo, aveva assunto atteggiamenti offensivi e denigratori nei confronti di tesserati minorenni, apostrofandoli in più occasioni con epiteti e frasi offensive, irriguardose e irrispettose.

Quanto alla collocazione temporale delle condotte, il primo giudice osservava che la difficile riconducibilità degli episodi a una specifica data non assumeva carattere dirimente, emergendo con sufficiente chiarezza che essi si erano verificati nel periodo in cui il deferito rivestiva l'incarico di dirigente e nell'ambito del rapporto sportivo con i giovani tesserati coinvolti, e che la mancata precisa collocazione cronologica non poteva tradursi, in assenza di specifici elementi contrari, nella sostanziale irrilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Il Tribunale sottolineava, inoltre, che la posizione dirigenziale rivestita dal deferito assumeva specifico rilievo nella valutazione della gravità delle condotte, essendo egli chiamato a costituire un punto di riferimento per i tesserati minorenni e a garantire nei loro confronti un comportamento improntato al rispetto della dignità personale e dell'integrità psicofisica e che le condotte accertate, consistite in espressioni e atteggiamenti di carattere offensivo rivolti a minori, si ponevano in radicale contrasto con i doveri connessi alla funzione esercitata, risultando tanto più gravi in ragione dell'abuso della posizione di autorevolezza rivestita.

Il Giudice di prime cure aggiungeva che, sebbene potessero nutrirsi dubbi sulla qualificazione letterale come "*punizioni corporali*" dei giri di campo e degli esercizi fisici cui venivano sottoposti i tesserati minorenni, la condotta risultava comunque rilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto idonea a ledere la dignità dei tesserati e non riconducibile a mere preoccupazioni dei genitori; e che, tuttavia, alla luce delle specifiche circostanze della fattispecie, la richiesta sanzionatoria della Procura federale risultava troppo afflittiva, poiché le condotte del deferito, "*certamente censurabili, non paiono costituire punizioni corporali*".

5. Avverso tale decisione ha proposto reclamo il sig. *omissis omissis* a mezzo degli Avv.ti Andrea Gottardo e Alessandro Cavallanti, articolando sostanzialmente tre motivi.

Con il primo motivo deduce l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, che avrebbe condotto il Tribunale federale territoriale ad un'applicazione meramente enunciativa del criterio della "ragionevole certezza", siccome non suffragata da un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a provare l'effettiva sussistenza dei fatti addebitati all'incolpato. In particolare, si censura anzitutto la ritenuta irrilevanza, ai fini dell'accertamento della responsabilità, dell'indeterminatezza della collocazione temporale degli addebiti, ricondotti e circoscritti nel capo di incolpazione alla stagione sportiva 2025-2026. In secondo luogo, a prescindere dalla loro collocazione temporale, gli addebiti non risulterebbero comunque in alcun modo provati atteso che: a) la segnalazione della *safeguarder* sig.ra *omissis* risulterebbe generica ed indeterminata perché non indicherebbe il periodo in cui si sarebbero verificate le condotte addebitate cui avrebbe personalmente assistito; farebbe riferimento a precedenti segnalazioni di cui non vi sarebbe traccia siccome avanzate solo oralmente; sarebbe fondata su segnalazioni ricevute dai genitori di alcuni minori, sia prima che dopo la cessazione dalla carica, tramite messaggi *whatsapp* privi dell'indicazione del destinatario, del mittente, della data e dai quali non si evincerebbe comunque la commissione di alcuna condotta denigratoria o offensiva da parte dell'incolpato; b) le dichiarazioni del Presidente *omissis* risulterebbero inattendibili, perché le sue dimissioni dalla carica sarebbero riconducibili a ragioni di dissidio con la restante parte della dirigenza, perché avrebbe appreso parte dei fatti addebitati al sig. *omissis* solo *de relato* in quanto riferitigli dalla *safeguarder* con la quale vantava un rapporto di amicizia e perché comunque tali fatti non risulterebbero temporalmente circostanziati e riconducibili alla stagione sportiva 2025-2026; c) le dichiarazioni del teste *omissis* non assumerebbero alcun rilievo in quanto lo stesso riferisce esclusivamente di toni di voce alti dell'incolpato; d) il teste *omissis* si sarebbe limitato a riferire circostanze apprese *de relato*. Le sole fonti dirette di prova resterebbero le dichiarazioni della segnalante e del sig. *omissis* legati da rapporti di amicizia e incorsi in palesi contraddizioni.

Con il secondo motivo si deduce, in punto di diritto, la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 4, comma 1, lettera a)

del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. Tale disposizione, infatti, ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare richiederebbe, oltre al comportamento materiale qualificabile come "abuso psicologico" (mancanza di rispetto, isolamento, sopraffazione), anche la dimostrazione della sua concreta idoneità lesiva dell'identità, dignità, autostima e serenità del minore. Tale attitudine offensiva difetterebbe nelle condotte addebitate all'incolpato sig. *omissis* che si sostanzierebbero, al più, in comportamenti meramente inopportuni ma non in abusi psicologici che non possono essere presunti ma necessitano di essere provati anche in ordine alle conseguenze di ordine psicologico in termini di ansia, perdita di autostima, intimidazione, alterazione della serenità dei minori.

Con il terzo ed ultimo motivo si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto le richieste istruttorie (prove testimoniali) avanzate dall'incolpato - delle quali si reitera la richiesta di ammissione nel presente grado di giudizio - in spregio al principio del contraddittorio e in violazione dell'art. 44 del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamante conclude chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata con il proscioglimento da tutti gli addebiti; in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nella misura minima, tenuto conto della natura e delle concrete caratteristiche delle condotte eventualmente ritenute accertate e dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli dimostrate in capo ai tesserati; in via istruttoria, l'ammissione dei capitoli di prova sopra riportati.

6. Con nota del 14 ottobre 2026 il reclamante, rilevato che nel fascicolo telematico non risultavano confluiti gli allegati alla memoria difensiva depositata in primo grado il 27 agosto 2026, ha depositato tali documenti.

7. La Procura federale non ha depositato memorie.

8. All'udienza del 26 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, relatore il Prof. Marco Mancini, sono comparsi per il reclamante l'Avv. Alessandro Cavallanti, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo, e l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata. È altresì comparso personalmente il reclamante sig. *omissis* Uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Con il primo motivo il reclamante deduce che il Tribunale federale territoriale avrebbe affermato la sua responsabilità in difetto di indizi gravi, precisi e concordanti, applicando in termini meramente enunciativi lo standard della ragionevole certezza, neutralizzando l'indeterminatezza temporale delle condotte mediante il loro riferimento all'intero periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale e invertendo l'onere della prova con il richiamo all'assenza di "*specifici elementi contrari*".

Il motivo è infondato.

Difatti, all'esito dell'autonoma rivalutazione del compendio probatorio consentita dall'effetto devolutivo del reclamo, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti integrino un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a fondare la ragionevole certezza che il sig. *omissis* nella stagione sportiva 2025-2026, abbia tenuto nei confronti dei giovani calciatori della società le condotte verbali per le quali è stato sanzionato, e ciò ferma la necessità, che di seguito si espone, di correggere e integrare la motivazione della decisione impugnata in ordine alla collocazione temporale dei fatti.

10. Giova premettere che, per *ius receptum,* lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall'ulteriore regola del confortevole convincimento (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027). Per affermare la responsabilità disciplinare non si richiede pertanto la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma un livello probatorio superiore alla semplice probabilità e inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente l'acquisizione, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, di una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (*ex pluribus*, CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027).

Il Collegio di garanzia dello sport ha precisato che la formula " *indizi gravi, precisi e concordanti*" va letta alla luce delle regole processualcivilistiche in tema di presunzioni, operando altresì il criterio della "probabilità prevalente", che impone al giudice di eliminare le ipotesi meno probabili e di scegliere, tra le rimanenti, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi indiziari (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 55/2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 96/2023).

Gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al *thema probandum*; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile; concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri dati ed elementi certi (CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026).

Gli elementi istruttori, inoltre, non vanno valutati atomisticamente, bensì nella loro coesistenza e capacità cumulativa, sicché dichiarazioni dirette convergenti e riscontri documentali, unitariamente apprezzati, possono integrare indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la ragionevole certezza richiesta (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

11. Occorre, ancora in premessa, chiarire l'ambito della cognizione di questa Corte rispetto alle carenze motivazionali denunciate dal reclamante.

Ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva la Corte federale d'appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati e, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito; se rileva che l'organo di primo grado non ha preso in esame circostanze di fatto decisive o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

Il reclamo costituisce, dunque, un mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno, nei limiti della domanda come riproposta, sicché il giudice dell'impugnazione può porre rimedio a ogni incompletezza o carenza dell'attività istruttoria e motivazionale del primo grado (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027); il vizio di motivazione, nel giudizio di reclamo, non è vizio autoconsistente, idoneo di per sé a travolgere la decisione, ma vale unicamente a devolvere al giudice del gravame la questione che si assume non adeguatamente esaminata (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027), potendo la Corte integrare e correggere la motivazione nell'esercizio del potere di riesame nel merito (CFA, SS.UU., n. 13/2026-2027).

Ove, all'esito dell'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie, il Collegio pervenga a conclusioni coincidenti con quelle del giudice di primo grado, la decisione impugnata va confermata (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

12. In tale prospettiva, il Collegio rileva che coglie nel segno la censura del reclamante nella parte in cui si appunta sull'affermazione del primo giudice secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini della responsabilità, che le condotte risultino riferibili al periodo nel quale il deferito rivestiva l'incarico dirigenziale.

Tale affermazione, ove intesa nel senso di consentire l'attribuzione al deferito di condotte collocabili in qualsiasi momento delle tre stagioni sportive nelle quali egli ha ricoperto incarichi dirigenziali presso la società, non può essere condivisa.

L'atto di deferimento ha infatti circoscritto l'addebito alle condotte tenute nella stagione sportiva 2025-2026, e tale delimitazione temporale concorre a individuare il fatto storico oggetto della contestazione, il quale deve rimanere immutato nel suo nucleo essenziale, a garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 54/2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 55/2026), in coerenza con il principio di determinatezza dell'incolpazione, che esige che la contestazione disciplinare sia formulata con un grado di specificità tale da porre l'incolpato nella condizione di comprendere l'esatto perimetro dell'addebito (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026) e con i principi del giusto processo di cui all'art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Ne consegue che la responsabilità del reclamante può essere affermata soltanto in relazione a condotte di cui sia raggiunta la prova della commissione nella stagione sportiva 2025-2026, mentre gli elementi attinenti alle stagioni precedenti possono assumere rilievo soltanto quali elementi di contesto, idonei a confermare la continuità di un determinato modo di rapportarsi con i giovani calciatori, ma non quale autonomo fondamento dell'addebito.

Il Collegio non condivide, peraltro, la conclusione che il reclamante trae da tale premessa, ossia che nessuno degli elementi acquisiti sarebbe collocabile nella stagione 2025-2026.

La premessa da cui muove la difesa, secondo la quale la stagione 2025-2026 avrebbe avuto inizio l'8 settembre 2025, confonde la data di avvio delle sedute di allenamento con la stagione sportiva, la quale, nell'ordinamento federale, decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo; la stessa difesa, del resto, colloca la costituzione della *omissis* al 25 luglio 2025 e afferma che la stagione 2025-2026 è "senz'altro" la prima stagione sportiva del nuovo sodalizio.

È altresì vero che la puntuale collocazione cronologica dei singoli episodi non costituisce, di per sé, requisito indefettibile della prova, ove si tratti, come nella specie, di condotte che i dichiaranti descrivono non come fatti isolati, ma come un modo abituale di rapportarsi del dirigente con i giovani calciatori, ripetutosi nel tempo in occasione degli allenamenti e delle gare: in tali ipotesi ciò

che rileva è che il fatto storico risulti individuato nei suoi elementi essenziali - autore, natura delle condotte, contesto, categoria dei destinatari e arco temporale di riferimento - e che le fonti di prova consentano di ricondurlo, con ragionevole certezza, al periodo oggetto della contestazione.

Peraltro, non sarebbe neppure esigibile, sul piano probatorio, una precisa collocazione degli episodi contestati – ripetutisi, come detto, nel tempo – nel contesto di singoli allenamenti o di singole partite.

Ebbene, gli atti offrono plurimi e convergenti elementi che collocano le condotte contestate nella stagione 2025-2026.

In primo luogo, la segnalazione n. 210 del 3 settembre 2025, il cui autore si è qualificato come responsabile della categoria "Piccoli Amici" della società, riferisce che il sig. *omissis* "*spesso in campo con i bambini*" utilizza frasi come "*non fare la femminuccia*" e infligge punizioni fisiche come le flessioni, precisando che i comportamenti, presenti "*da ormai 2 anni*", "*sono aumentati recentemente*" e "*sono ancora in corso*": si tratta di un atto formatosi in epoca non sospetta, anteriore all'avvio della fase di accertamento da parte della Commissione federale, disposto il 19 settembre 2025, che attesta l'attualità delle condotte all'inizio della stagione 2025-2026.

In secondo luogo, la lettera di dimissioni presentata dalla sig.ra *omissis* il 4 settembre 2025 al Consiglio direttivo della *omissis* *omissis* - documento coevo ai fatti, indirizzato agli organi della società nata dalla fusione e non già agli organi di giustizia - riferisce di punizioni inflitte, di bambini "*più volte apostrofati con il termine 'femminucce'*" e di episodi di tono di voce alzato "*in maniera esagerata*" verificatisi "*nel corso degli ultimi mesi*", nonché della mancata adozione di provvedimenti da parte del Presidente e degli altri organi preposti.

In terzo luogo, la sig.ra *omissis* sentita dalla Commissione federale il 24 novembre 2025, ha definito l'atteggiamento del sig. *omissis* "*tuttora inadeguato*" e ha riferito di continuare a ricevere segnalazioni da parte dei genitori. Ha inoltre precisato di formulare tale giudizio "*anche in relazione all'esperienza della figlia che allena la categoria Piccoli Amici*", e che le condotte erano state da lei "*già segnalate anche nella precedente stagione sportiva*": dichiarazioni che, riferite al momento dell'audizione, attestano la persistenza delle condotte nella stagione 2025-2026.

In quarto luogo, i messaggi dei genitori trasmessi il 7 aprile 2026 recano essi stessi, nel loro contenuto, inequivoci riferimenti alla stagione 2025-2026: uno di essi menziona la "*nuova società*" con i suoi "*problemi logistici*" e un incontro tra società e famiglie tenutosi "*due mesi fa*", a fronte di un anno precedente nel quale la madre scrivente si era "*sempre trovata bene*"; altro messaggio fa riferimento all'"*esordio della nuova squadra*" e a osservazioni maturate "*da inizio anno*", "*ora che si avvicina l'inverno*"; altro ancora, rivolto alla segnalante, si riferisce a quanto accaduto "*dopo la tua dipartita*". Proprio quest'ultima circostanza, valorizzata dalla difesa quale indice di inattendibilità della segnalante - la quale, nel trasmettere i messaggi, aveva affermato di averli ricevuti "*prima della mia dipartita*" - dimostra, a ben vedere, che almeno taluni dei messaggi sono stati inviati nel corso della stagione 2025-2026 e successivamente alle dimissioni della sig.ra *omissis* sicché l'imprecisione della segnalante sul punto, se incide sulla sua accuratezza nella ricostruzione delle circostanze di ricezione, conferma per altro verso che le doglianze dei genitori si riferiscono proprio alla stagione oggetto di contestazione; l'apparente incongruenza trova, del resto, plausibile spiegazione nella comunicazione del 18 ottobre 2025 indirizzata al Coordinatore regionale del Settore giovanile e scolastico, nella quale la sig.ra *omissis* ha riferito che, dopo le dimissioni, il consiglio direttivo le aveva chiesto di continuare a seguire il *safeguarding* come figura esterna e che soltanto nella successiva assemblea dei soci le era stato comunicato che non avrebbe potuto proseguire nel ruolo, sicché la sua definitiva "dipartita" non coincide necessariamente con la data di efficacia delle dimissioni e il perdurante affidamento dei genitori nei suoi confronti trova coerente giustificazione.

In quinto luogo, le dichiarazioni del sig. *omissis* allenatore della categoria "Piccoli Amici" nella stagione 2025-2026, si riferiscono espressamente all'attività svolta "*durante l'anno sportivo*" nel quale gli era stata affidata tale categoria "*ad inizio anno*" - circostanza riscontrata dalla conversazione intercorsa con il sig. *omissis* il 9 e 10 novembre 2025, prodotta dalla stessa difesa - e attestano che il sig. *omissis* in occasione della sua partecipazione agli allenamenti della squadra, si rivolgeva "*più volte*" ai bambini in modo non appropriato, alzando la voce.

In sesto luogo, il sig. *omissis* dirigente della società e presente al campo quattro o cinque giorni alla settimana, ha riferito di un'esperienza diretta, nel corso di un allenamento cui partecipava il proprio figlio, nella quale il sig. *omissis* aveva alzato la voce con i bambini per situazioni di gioco futili, nonché di aver appreso da altri genitori che il medesimo *omissis* si era talvolta rivolto ai bambini chiamandoli "*femminucce*", con dichiarazione resa nel marzo 2026 con riferimento all'attività in corso.

In settimo luogo, il sig. *omissis* presidente della società fino al febbraio 2026, ha collegato il proprio tentativo di imprimere un cambio di atteggiamento al sig. *omissis* - respinto da quest'ultimo con l'avallo del "Consiglio dei Soci" - e le proprie successive dimissioni dalla carica di presidente e di componente del consiglio direttivo della società sorta dalla fusione, nella quale "*sono arrivate altre persone*" con una diversa visione della gestione dei ragazzi: ciò che colloca nella stagione 2025-2026, quantomeno, la

persistenza delle condotte da lui personalmente constatate e rappresentate al dirigente.

Il complesso di tali elementi consente, dunque, di ritenere raggiunta la prova che le condotte contestate siano state tenute nel corso della stagione sportiva 2025-2026, nella quale il sig. *omissis* rivestiva il ruolo di responsabile del settore giovanile della *omissis* *omissis* e la motivazione della decisione impugnata deve intendersi in tal senso corretta e integrata, ferma restando la valenza meramente contestuale, nei termini sopra precisati, degli elementi riferiti alle stagioni precedenti.

13. Quanto alla consistenza del quadro probatorio, il Collegio osserva che le censure del reclamante si fondano su una valutazione atomistica delle singole fonti, ciascuna delle quali viene isolatamente svalutata laddove esse, unitariamente apprezzate, restituiscono viceversa un quadro coerente e convergente.

Sul nucleo essenziale della condotta - l'uso abituale, nei confronti di bambini e ragazzi, di espressioni svilenti, tra le quali il termine "*femminucce*" in occasione di errori tecnici, unitamente a un tono di voce aggressivo e sproporzionato - convergono, infatti, fonti diverse e tra loro autonome: la segnalazione del 3 settembre 2025; la lettera di dimissioni del 4 settembre 2025; le dichiarazioni rese alla Commissione federale e alla Procura federale dalla sig.ra *omissis* la quale ha riferito di aver assistito personalmente alle condotte; le dichiarazioni del sig. *omissis* testimone diretto dell'episodio relativo al bambino in sovrappeso; le dichiarazioni del sig. *omissis* diretto testimone del tono aggressivo e testimone *de relato* dell'uso del termine "*femminucce*"; le dichiarazioni del sig. *omissis* diretto testimone del tono aggressivo; i messaggi dei genitori, che riferiscono, tra l'altro, che il dirigente "urla in faccia ai bambini" e che l'arroganza manifestata verso le famiglie è "*spesso riscontrata anche nei confronti dei bambini stessi*".

In particolare, in uno dei messaggi si lamenta "*il modo che ha di porsi verso alcuni bambini, soprattutto quelli che hanno delle difficoltà, che siano motorie, o altro … per un bambino, non più piccolo ma in continua crescita ed evoluzione, sentire determinate cose è deleterio non solo a livello calcistico ma soprattutto a livello mentale*" per poi concludere che "*è un soggetto che nell'ambito di una società calcistica non deve esserci, prima di tutto per i bambini, per il modo di fare e di porsi nei loro confronti*".

Non coglie nel segno, sotto tale profilo, il rilievo secondo cui i messaggi sarebbero privi di mittente, destinatario e data: a prescindere dalla circostanza che uno di essi reca l'indicazione della madre scrivente e del figlio, appartenente alla leva 2019, e risulta indirizzato al Presidente della società, la mancanza di tali indicazioni, se riduce il valore autonomo di ciascun messaggio, non ne esclude la rilevanza quale elemento di riscontro ove il contenuto risulti, come nella specie, coerente con le dichiarazioni rese da altre fonti.

Né può condividersi l'affermazione secondo cui i messaggi non menzionerebbero il sig. *omissis* il secondo di essi è espressamente rivolto "*per segnalare il Sig. omissis direttore tecnico della società*", mentre gli altri si riferiscono al "*responsabile tecnico*" e al "*signor Flavio*", cui la madre scrivente era stata indirizzata quale soggetto che si occupava della programmazione degli allenamenti.

14. Il Collegio ha sottoposto a vaglio particolarmente rigoroso l'attendibilità della sig.ra *omissis* e del sig. *omissis* in considerazione della conflittualità interna alla società dedotta dalla difesa.

Tale vaglio ha esito positivo.

La segnalante non ha mai attribuito al sig. *omissis* condotte di gravità ulteriore rispetto a quelle descritte sin dalla lettera di dimissioni del 4 settembre 2025, il cui contenuto è rimasto sostanzialmente costante nelle successive segnalazioni e audizioni, a distanza di mesi e dinanzi a organi diversi; la contraddizione dedotta dalla difesa in ordine alla conoscenza del nominativo del nuovo responsabile *safeguarding* attiene a un profilo del tutto periferico e non investe il nucleo del racconto.

Il sig. *omissis* dal canto suo, ha distinto con nettezza i fatti appresi dalla segnalante da quelli personalmente constatati, riferendo di aver assistito personalmente ad "alcuni di questi episodi" e descrivendone analiticamente uno; il che costituisce indice di genuinità, più che di adesione acritica alla narrazione della segnalante.

Né l'indicazione di "*motivi personali*" nella lettera di dimissioni del sig. *omissis* né la sua permanenza nella compagine sociale valgono a smentirne le dichiarazioni: la formula impiegata in un atto destinato agli organi della società è del tutto compatibile con la ragione più articolata successivamente esposta dinanzi alla Procura federale, e la conservazione della qualità di socio fondatore non è logicamente incompatibile con la scelta di dismettere la responsabilità gestoria di una società della quale non si condivide più la linea; né assume rilievo la non perfetta coincidenza tra la data della lettera di dimissioni (2 febbraio 2026), il periodo indicato dal dichiarante in audizione ("tra dicembre 2025 e gennaio 2026") e quello riportato nell'atto di deferimento (gennaio 2026), trattandosi di discrasia marginale, compatibile con lo scarto tra la maturazione della decisione e la sua formalizzazione, che non investe il contenuto delle dichiarazioni.

Quanto alla dedotta conflittualità - connessa alla mancata attribuzione di incarichi alla sig.ra *omissis* e alla sospensione dei rimborsi spese disposta nel marzo 2025 - essa, anche a volerla ritenere sussistente, impone una verifica più penetrante dell'attendibilità dei dichiaranti, ma non comporta l'automatica inutilizzabilità delle loro dichiarazioni che, nella specie, trovano riscontro in fonti estranee a quella conflittualità; né può trascurarsi che, secondo quanto riferito dalla segnalante nella comunicazione del 18 ottobre 2025, lo stesso consiglio direttivo, dopo le sue dimissioni, le aveva chiesto di continuare a seguire il *safeguarding* come figura esterna, circostanza che mal si concilia con l'ipotesi di una frattura personale tale da orientarne le dichiarazioni in chiave ritorsiva.

I sigg.ri *omissis* e *omissis* sono, infatti, tesserati tuttora in forza alla società e sono estranei alla conflittualità dedotta dalla difesa; quanto al sig. *omissis* il contrasto da lui stesso riferito con il reclamante, il quale nel corso della stagione aveva tentato di assegnarlo alla categoria "Pulcini", rimuovendolo dall'incarico di allenatore dei "Piccoli Amici", con quello che il dichiarante ha percepito come un "ridimensionamento professionale", impone una più attenta verifica della deposizione, che ha tuttavia esito positivo, sia perché la vicenda si è conclusa con il ripristino dell'incarico originario per intervento del presidente *omissis* e la stessa difesa ha rimarcato il carattere sereno della relativa interlocuzione, sia perché il contenuto delle dichiarazioni è rimasto misurato, limitandosi al tono di voce inappropriato e ai reiterati interventi del reclamante negli allenamenti della propria squadra, senza attribuzione di condotte ulteriori e anzi con l'espressa esclusione del ricordo di apostrofi denigratori.

La circostanza valorizzata dalla difesa per cui il figlio del sig. *omissis* continua a essere tesserato per la società rafforza, anziché indebolire, la credibilità di un dichiarante che non ha alcuna ragione di esporsi contro il responsabile del settore giovanile della società nella quale il figlio continua a giocare.

Quanto alla parziale sovrapponibilità letterale delle dichiarazioni dei sigg.ri *omissis* e *omissis* essa riguarda la sola formula introduttiva della risposta, verbalizzata dal medesimo collaboratore della Procura federale in audizioni svoltesi a distanza di due giorni, mentre i contenuti specifici delle due dichiarazioni divergono significativamente: il sig. *omissis* riferisce dei comportamenti tenuti in occasione degli allenamenti della propria squadra e nega di ricordare apostrofi denigratori; il sig. *omissis* riferisce di un episodio specifico occorso durante un allenamento del figlio e dichiara espressamente di non aver assistito all'uso del termine "*femminucce*", appreso da altri genitori.

La spontanea ammissione, da parte di entrambi, dei limiti della propria conoscenza diretta costituisce indice di genuinità dei rispettivi contributi e smentisce l'ipotesi di dichiarazioni preordinate a sostenere l'accusa.

Le stesse dichiarazioni del sig. *omissis* nella parte in cui questi riferisce di non ricordare apostrofi denigratori, non valgono a smentire le altre fonti, trattandosi di un teste che ha avuto modo di osservare il reclamante soltanto in occasione della sua saltuaria partecipazione agli allenamenti di una sola squadra.

15. Non sussiste, infine, l'inversione dell'onere della prova denunciata dal reclamante.

L'onere di raggiungere la soglia probatoria richiesta grava sull'accusa (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), e nella specie tale onere è stato assolto mediante gli elementi positivi sopra enunciati.

Il richiamo del primo Giudice all'assenza di "*specifici elementi contrari*" va inteso, alla luce della complessiva motivazione e con l'integrazione che ne opera questa Corte, non già come attribuzione al deferito dell'onere di provare l'inesistenza dei fatti, ma come constatazione che gli argomenti difensivi non hanno evidenziato elementi idonei a scalfire l'attendibilità delle fonti convergenti; e ciò, d'altro canto, dopo che il reclamante ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con due memorie e con la discussione orale in udienza, confrontandosi analiticamente con ciascuna delle fonti di prova.

Non si verte, pertanto, in un'ipotesi in cui la mera convergenza di dichiarazioni accusatorie venga assunta come prova della loro veridicità, bensì in un'ipotesi in cui una pluralità di fonti, di diversa provenienza ed estrazione, formatesi in momenti diversi restituisce un quadro coerente, che resiste al vaglio critico condotto anche alla luce delle deduzioni difensive.

16. Con il secondo motivo il reclamante deduce che, anche ove le condotte fossero ritenute provate, non risulterebbe dimostrata la loro concreta idoneità a incidere sul senso di identità, dignità e autostima dei minori, ovvero a intimidirli, turbarli o alterarne la serenità, non essendo emersa alcuna dichiarazione di atleti o genitori attestante tali effetti e risultando, al contrario, che i giovani calciatori hanno continuato a frequentare la società e che i referenti federali non hanno rilevato criticità.

Il motivo è infondato.

Difatti, la fattispecie dell'abuso psicologico non richiede la prova dell'effettivo pregiudizio patito dalla vittima ma l'oggettiva idoneità lesiva della condotta, che nella specie è senz'altro sussistente.

16.1. L'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni annovera, tra le forme di abuso, l'abuso psicologico, definito come "*qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità*" dei tesserati.

Il successivo art. 5 del Regolamento, intitolato "Buone pratiche", impone che i comportamenti dei tesserati siano finalizzati a *omissis*e un ambiente sano, sicuro e inclusivo per i soggetti coinvolti e a riservare ad ogni tesserato rispetto e dignità (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026).

Tali disposizioni costituiscono attuazione, in ambito federale, dei principi sanciti dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, dall'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in forza dei quali il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori nell'esercizio dell'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026).

La *omissis*ione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta, dunque, un valore che l'ordinamento sportivo assume a tutela e un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui *omissis*izzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

La violazione di tali obblighi è, in ogni caso, sanzionabile ai sensi dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva, quale clausola generale di chiusura del sistema, che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, fermo restando, quanto alla misura della sanzione per gli autori diretti delle condotte di abuso, quanto previsto dall'art. 28 bis, comma 5, del medesimo Codice, del quale si dirà al § 18.2. La specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l'individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell'ambito di applicazione della norma generale (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026).

16.2. La fattispecie di abuso psicologico di cui è incolpato il reclamante può ritenersi integrata da qualsiasi condotta o trattamento alienante, analogo a quelli esemplificati nell'art. 3, secondo comma, lett. a), delle linee guida F.I.G.C.-SGS, che sia idoneo a indurre nel tesserato sentimenti di turbamento, ansia, smarrimento di sé, perdita di sicurezza e autostima, fino a sfociare nel progressivo disinteresse per le attività che prima risultavano piacevoli. L'abuso psicologico può manifestarsi mediante messaggi rivolti a svilire e ferire la vittima, anche in presenza di più persone, inducendola a dubitare delle proprie capacità e ad isolarsi o ad essere isolata dal gruppo, in quanto considerata non meritevole di farne parte. Il danno che consegue a tali forme di abuso consiste nella compromissione della sicurezza e del benessere del minore (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025), danno da intendersi quale offesa al bene giuridico protetto, e non già quale evento naturalistico di cui occorra fornire la prova in giudizio.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le fattispecie di abuso psicologico e di bullismo di cui al Regolamento non costituiscono illeciti di danno che richiedono la prova dell'effettivo pregiudizio patito dalla vittima, essendo costruite dal legislatore federale in termini di idoneità lesiva della condotta, *sub specie di attitudine a indurre nel tesserato* di sentimenti di turbamento, ansia, smarrimento di sé, perdita di sicurezza e autostima (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Il sistema di tutela mira, infatti, a intercettare e reprimere le condotte di abuso prima che queste producano conseguenze irreversibili e risulterebbe svuotato della sua funzione preventiva ove si dovesse attendere che il soggetto passivo fornisca la dimostrazione del proprio stato di ansia, turbamento o diminuita autostima, trasformandosi in un mero strumento riparatorio *ex post* (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

A tale conclusione conduce anzitutto il dato letterale: l'uso del modo congiuntivo (" *possa incidere*") e dell'espressione " *tale da*", in luogo di formule quali "*che abbia inciso*", denota una valutazione prognostica di idoneità, da compiersi sulla base delle caratteristiche della condotta, indipendentemente dal fatto che la vittima sia o meno in grado di manifestare il proprio turbamento e che di ciò si riesca a fornire prova (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027). L'accento è stato posto dal legislatore federale sulla natura oggettiva della condotta ovvero sulla sua attitudine a produrre determinati effetti e non sulla prova che quegli effetti si siano effettivamente verificati nella psiche della vittima.

Un sistema sanzionatorio che prescinda dalla prova del danno effettivo - come appunto quello correttamente strutturato dal Regolamento *safeguarding* della F.I.G.C. - assolve cioè alla funzione general-preventiva di scoraggiare la messa in atto di condotte oggettivamente prevaricatrici (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

La conclusione trova conferma sul piano sistematico, nel raffronto con la diversa fattispecie della negligenza, che il medesimo art. 4 del Regolamento definisce come il mancato intervento del tesserato che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamenti contemplati, omette di intervenire "*causando un danno, permettendo che venga causato un danno o omissis do un pericolo imminente di danno*": ove il legislatore federale ha inteso richiedere un evento di danno o di pericolo concreto lo ha espressamente previsto, sicché l'assenza di analoga previsione nella definizione dell'abuso psicologico non può essere colmata in via interpretativa.

Del pari, ai fini della sussistenza dell'abuso psicologico, non è necessaria la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027), né il dolo specifico di arrecare un pregiudizio psicologico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta materiale (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027); e anche ove sia in discussione la condizione di disagio della vittima, essa ben può essere desunta dagli elementi acquisiti in atti, senza necessità di certificazioni mediche (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026).

16.3. Il principio di offensività invocato dal reclamante, con il richiamo alla decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0164/TFNSD-2025-2026, non conduce a conclusioni diverse.

Lo stesso reclamante riconosce che tale principio non impone la prova di una patologia o di un danno clinicamente accertato, ma esclude soltanto che la responsabilità possa essere desunta dalla mera astratta attitudine offensiva di una condotta, richiedendo che quest'ultima superi la soglia della mera potenzialità e sia concretamente idonea a ledere il bene protetto.

Ebbene, tale verifica di idoneità in concreto, condotta alla luce delle caratteristiche oggettive delle condotte e del contesto nel quale sono state poste in essere, conduce a ritenere integrata la fattispecie.

L'apostrofare come "*femminucce*" bambini e ragazzi in occasione di errori tecnici commessi durante gli allenamenti o le partite costituisce un'espressione intrinsecamente svilente, che associa l'errore sportivo a una pretesa inferiorità legata al genere, trasmettendo ai destinatari - e ai compagni presenti - un messaggio di umiliazione e, al contempo, uno stereotipo di genere che contrasta frontalmente con le finalità di promozione della parità di genere e di contrasto a ogni forma di discriminazione perseguite dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 e dalla normativa federale di attuazione.

Le espressioni "*hai sbagliato sport*" e "*cambia sport*" sono dirette a negare al giovane calciatore il diritto di appartenere al gruppo e di praticare l'attività scelta, inducendolo a dubitare delle proprie capacità e a sentirsi non meritevole di farne parte: esse rientrano, dunque, esattamente nel paradigma dei messaggi rivolti a svilire la vittima delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

L'espressione "*se non perdi 20 kg non puoi fare questo sport*", rivolta a un bambino in sovrappeso, investe direttamente la percezione del proprio corpo e il senso di identità del minore, subordinandone la possibilità di praticare lo sport a una condizione fisica, ed è dunque, per sua natura, idonea a incidere sulla sua autostima.

Il ricorso sistematico a un tono di voce aggressivo e sproporzionato rispetto a situazioni di gioco futili, fino a " *urlare in faccia ai bambini*", è a sua volta idoneo a intimidire minori in tenera età e ad alterarne la serenità nella pratica sportiva.

L'idoneità lesiva di tali condotte è poi accentuata da tre elementi di contesto: l'età dei destinatari, appartenenti alle categorie dell'attività di base e del settore giovanile e dunque in piena età evolutiva; la posizione di autorevolezza del dirigente, responsabile dell'intero settore giovanile il quale - come esattamente rilevato dal primo Giudice - avrebbe dovuto costituire il primo punto di riferimento educativo per i minori; la dimensione pubblica delle condotte, poste in essere in campo, alla presenza dei compagni di squadra.

Quanto ai giri di campo e alle flessioni imposti ai bambini a seguito di errori tecnici, il Collegio condivide la valutazione del primo Giudice secondo cui, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di punizioni corporali in senso proprio, l'imposizione di esercizi fisici con finalità afflittiva a minori, quale omissisione a un errore di gioco, è comunque idonea a lederne la dignità, trasformando l'attività motoria in uno strumento di mortificazione e associando l'errore, che costituisce parte fisiologica del processo di apprendimento, a una sanzione.

16.4. Non assumono valore decisivo, in senso contrario, gli elementi addotti dal reclamante.

La circostanza che i giovani calciatori abbiano continuato a frequentare la società, che il figlio del sig. *omissis* sia tuttora tesserato e che non risultino defezioni in corso di stagione - il cui valore non automaticamente escludente è riconosciuto dallo stesso reclamante - è priva di rilievo in una fattispecie costruita in termini di idoneità lesiva della condotta; la permanenza di un minore in un determinato contesto sportivo dipende, del resto, da una pluralità di fattori - il legame con i compagni, la passione per il gioco, le

scelte delle famiglie, la presenza di altri tecnici - che nulla dicono sull'assenza di effetti pregiudizievoli delle condotte del dirigente.

Né può assumere valore decisivo la circostanza che i referenti federali, nell'ambito del percorso di riconoscimento della società quale club di terzo livello, abbiano assistito ad alcune sedute di allenamento senza rilevare criticità: si tratta di verifiche puntuali, di natura essenzialmente organizzativa, relative - come riconosce la stessa difesa - a sedute *"tenute dai vari allenatori*" della società, laddove le condotte contestate al reclamante si collocano nel contesto ordinario della quotidiana attività di campo, al di fuori di qualsiasi verifica esterna.

Né, infine, le segnalazioni di disagio provenienti dai genitori possono essere ridotte, come pretenderebbe il reclamante, a mere critiche organizzative: esse, unitamente alle ulteriori fonti di prova, attestano che le modalità relazionali del dirigente erano percepite come lesive proprio dagli adulti di riferimento dei minori, il che costituisce, semmai, conferma della concreta idoneità offensiva delle condotte.

17.Con il terzo motivo il reclamante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali da lui richieste, senza alcuna motivazione, in violazione del principio del contraddittorio, e ne ripropone l'ammissione dinanzi a questa Corte.

Il motivo è infondato.

Difatti, il diritto di difesa e il contraddittorio sono stati pienamente garantiti al reclamante e le prove richieste sono, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione.

17.1. Secondo gli approdi della giurisprudenza federale in tema di prova testimoniale (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 14/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 20/2024-2025), i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, SS.UU., n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall'espressione "*necessità di provvedere*", cui fa riferimento l'art. 60 del Codice di giustizia sportiva, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 19/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 34/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 59/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 79/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 1/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 11/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 42/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 129/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 15/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

Il giudizio dinanzi a questa Corte deve, inoltre, tendenzialmente qualificarsi come *revisio prioris instantiae* e non come *novum judicium*, sicché il primo grado costituisce la sede naturale dell'istruttoria, residuando in appello soltanto in via eventuale l'integrazione del compendio probatorio già raccolto (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).

Secondo il consolidato orientamento del Collegio di garanzia dello sport, la mancata ammissione di una prova assume rilievo soltanto ove la prova non ammessa sia idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire il quadro probatorio posto a fondamento della decisione, e non anche quando essa sia finalizzata a ottenere una diversa valutazione del materiale già acquisito (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 41/2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 75/2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 54/2026).

17.2. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, va osservato che il reclamante ha avuto accesso agli atti del procedimento, ha depositato una memoria difensiva all'esito della comunicazione di conclusione delle indagini e un'ulteriore articolata memoria nel giudizio di primo grado, ha partecipato con i propri difensori all'udienza dibattimentale e ha potuto contestare analiticamente ciascuna delle fonti di prova acquisite: i principi del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio di cui all'art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, all'art. 2 del Codice della giustizia sportiva del CONI e all'art. 111 della Costituzione risultano, dunque, pienamente rispettati.

La mancata espressa pronuncia del primo giudice sulle istanze istruttorie integra, al più, un difetto di motivazione, che non costituisce causa di annullamento della decisione e che questa Corte è chiamata a colmare decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, essendo l'annullamento con rinvio circoscritto alle ipotesi di violazione delle norme sul contraddittorio, qui non ricorrenti (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027).

17.3. Nel merito, i capitoli di prova articolati dal reclamante sono irrilevanti in quanto nessuno di essi, anche ove integralmente confermato, sarebbe idoneo a sovvertire il quadro probatorio sopra delineato.

Il primo capitolo, relativo al carattere occasionale della conduzione delle sedute di allenamento da parte del sig. *omissis* conferma, anziché escludere, che il reclamante dirigeva personalmente, sia pure saltuariamente, le sedute di allenamento, e non vale comunque a escludere condotte poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del settore giovanile le quali - come attestato dai sigg.ri *omissis* e *omissis* il primo con riguardo alle reiterate partecipazioni del reclamante agli allenamenti della propria squadra, il secondo, presente al campo quattro o cinque giorni alla settimana, con riguardo a un allenamento di una squadra della quale il reclamante non era allenatore - lo portavano a intervenire negli allenamenti delle diverse squadre.

Il secondo capitolo, relativo alla gestione delle interlocuzioni con i referenti federali per il riconoscimento della società quale club di terzo livello, attiene a una circostanza del tutto estranea alle condotte contestate, per le ragioni già esposte al punto 16.4.

Il terzo capitolo, relativo alla data di inizio delle sedute di allenamento della stagione 2025-2026, è irrilevante, dal momento che la collocazione delle condotte nella stagione oggetto di contestazione è stata accertata sulla base di elementi - le dichiarazioni dei sigg.ri *omissis* e *omissis* i messaggi dei genitori, le dichiarazioni rese dalla segnalante nel novembre 2025 - che si riferiscono a un periodo pacificamente successivo all'8 settembre 2025.

Il quarto capitolo, relativo all'assenza di segnalazioni pervenute al nuovo referente *safeguarding* nel corso della stagione 2025-2026, verte su una circostanza negativa priva di valore dimostrativo, tanto più ove si consideri che, secondo quanto riferito dal sig. *omissis* il nuovo responsabile non era stato presentato né ai dirigenti né ai genitori dei calciatori e che i genitori hanno continuato a rivolgere le proprie doglianze alla precedente delegata anche dopo le sue dimissioni.

La stessa formulazione dell'istanza istruttoria, rimessa alla valutazione della Corte " *laddove sia ritenuta opportuna o necessaria*", conferma, del resto, che essa non è diretta a introdurre nel giudizio fatti decisivi, ma a sollecitare una diversa valutazione di un quadro probatorio già compiutamente acquisito.

L'istanza istruttoria deve, pertanto, essere respinta.

18. In via subordinata il reclamante chiede la rideterminazione della sanzione nella misura minima, tenuto conto della natura e delle concrete caratteristiche delle condotte eventualmente ritenute accertate e dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli concretamente dimostrate in capo ai tesserati.

La richiesta è infondata.

Difatti, la sanzione irrogata dal primo giudice è già stata determinata in misura particolarmente contenuta e non sussistono elementi che ne giustifichino un'ulteriore riduzione.

18.1. Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto dell'accertamento cui la sanzione si riferisce.

La decisione impugnata ha affermato la responsabilità del reclamante in relazione alle espressioni offensive e denigratorie rivolte ai tesserati minorenni e all'imposizione di esercizi fisici a seguito di errori tecnici, senza pronunciarsi espressamente sulla contestazione relativa alla suddivisione dei calciatori in gruppi distinti in base alle capacità tecniche e sul profilo della negligenza di cui all'art. 4 del Regolamento.

In difetto di reclamo della Procura federale su tali profili, essi restano estranei al perimetro della cognizione di questa Corte, in applicazione del principio *tantum devolutum quantum appellatum* desumibile dagli artt. 101, comma 3, e 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027), sicché la sanzione deve essere valutata esclusivamente in relazione alle condotte accertate e sopra esaminate.

18.2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l'eventuale recidiva; tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva) e devono essere commisurate all'effettiva gravità dell'illecito, accertata in concreto, secondo il principio di proporzionalità (*ex pluribus*, CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 2/2026-2027).

L'art. 28 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, in vigore dal 1° settembre 2024, punisce i tesserati che pongono in essere

le condotte di abuso, violenza e discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Tale disposizione colpisce gli autori diretti delle condotte di abuso descritte dall'art. 4 del Regolamento (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027) e trova dunque applicazione alla fattispecie in esame, nella quale il reclamante è stato ritenuto autore diretto di condotte di abuso psicologico commesse nella stagione 2025-2026, a nulla rilevando che l'atto di deferimento abbia richiamato, quale norma sanzionatoria, il solo art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, posto che l'obbligo di contestazione riguarda il fatto storico e non la sua qualificazione giuridica (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 54/2026).

La sanzione dell'inibizione per mesi quattro irrogata dal primo giudice si colloca, pertanto, già al di sotto della soglia minima prevista dall'art. 28 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Questa Corte ha affermato che, in presenza di una sanzione a contenuto personale e afflittivo, il giudice disciplinare può discostarsi dal minimo edittale soltanto allorquando l'applicazione della soglia minima conduca, nel caso concreto, a un risultato sanzionatorio manifestamente sproporzionato rispetto alla *omissis* gravità del fatto, e che tale diminuzione riveste carattere rigorosamente eccezionale (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Ne discende che la richiesta di un'ulteriore riduzione della sanzione è priva di qualsiasi fondamento, non potendo la misura, già determinata al di sotto del minimo edittale, essere ulteriormente ridotta sulla base degli elementi addotti dal reclamante.

L'assenza di conseguenze pregiudizievoli dimostrate in capo ai tesserati, invero, non costituisce elemento idoneo a giustificare una diminuzione della sanzione trattandosi - come detto - di circostanza estranea alla struttura della fattispecie, costruita in termini di idoneità lesiva della condotta; né ricorre alcuna delle circostanze attenuanti tipizzate dall'art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, né il reclamante ha allegato ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, avendo anzi costantemente negato la materialità stessa delle condotte.

La natura, la reiterazione e la gravità delle condotte accertate, poste in essere da un dirigente responsabile dell'intero settore giovanile nei confronti di minori in età evolutiva e nell'abuso della posizione di autorevolezza rivestita, escludono, in definitiva, che la sanzione irrogata possa considerarsi sproporzionata per eccesso.

Né il Collegio ritiene di esercitare il potere, di natura discrezionale, di aggravare la sanzione a carico del reclamante previsto dall'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 48/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023), in assenza di reclamo della Procura federale, la quale ha concluso per la conferma della decisione impugnata, e tenuto conto che l'accertamento della responsabilità non si estende all'intero capo di incolpazione (CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

19. In conclusione, il reclamo deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marco Mancini — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce